

Ordinanza sul sussidio al Servizio sanitario apicolo (OSSA)

del ...

Progetto

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

ordina:

Sezione 1: Principio e organizzazione

Art. 1 Principio

La Confederazione favorisce la produzione e il mantenimento di colonie d'api sane.

Art. 2 Servizio sanitario apicolo

Il Servizio sanitario apicolo (SSA) è un'organizzazione di mutuo sostegno delle associazioni di apicoltura svizzere dotata di personalità giuridica propria. Promuove la salute delle api e la produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili.

Sezione 2: Compiti

Art. 3 Consulenza

¹ Il SSA coadiuva gli ispettori degli apiari, le associazioni di apicoltura e gli apicoltori mediante:

- a. l'esercizio di un servizio specializzato;
- b. la pubblicazione di informazioni tecniche;
- c. la consulenza sul posto nei casi di malattia difficili e insoliti nonché di perdite diffuse di api.

² Il SSA informa in merito:

¹ RS 916.40

² RS 910.1

- a. alla prevenzione delle malattie delle api;
- b. all'impiego di medicinali veterinari ed altre sostanze ausiliarie.

Art. 4 Piano sanitario

¹ D'intesa con il Centro di ricerche apicole il SSA elabora un piano sanitario per l'apicoltura in Svizzera. Il SSA aggiorna regolarmente il piano sanitario alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

² Il SSA informa l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) in merito al piano sanitario. L'UFV può chiedere che il SSA adegui il piano sanitario all'evoluzione delle necessità.

³ Il SSA informa i suoi membri in merito ai contenuti del piano sanitario.

⁴ Il piano sanitario è vincolante per tutti i membri.

Art. 5 Formazione, perfezionamento e aggiornamento

¹ Il SSA collabora ai corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento per gli ispettori degli apiari.

² Organizza corsi di formazione e perfezionamento destinati ai funzionari delle associazioni.

Art. 6 Sorveglianza sanitaria apicola

¹ Il SSA:

- a. vigila sulla salute delle api ed elabora i risultati della sorveglianza sanitaria;
- b. definisce strategie di prevenzione ed emana raccomandazioni relative all'attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie.

² Il SSA informa l'UFV in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria, alle strategie di prevenzione e alle raccomandazioni relative all'attuazione di provvedimenti di lotta alle malattie. L'UFV può chiedere al SSA di adeguare la sorveglianza sanitaria, le strategie di prevenzione e le raccomandazioni all'evoluzione delle necessità.

Art. 7 Coordinamento

Il SSA provvede affinché la consulenza, l'attuazione del piano sanitario nonché la formazione e il perfezionamento degli apicoltori avvengano in tutta la Svizzera secondo i medesimi criteri specifici.

Sezione 3: Aiuto finanziario

Art. 8 Criteri e modalità di versamento

¹ L'aiuto finanziario della Confederazione viene versato sotto forma di importo forfettario per l'adempimento appropriato ed economico dei compiti.

² L'importo forfettario viene stabilito nel quadro dei crediti autorizzati.

³ L'UFV stipula con il SSA un accordo di prestazione valido quattro anni al massimo. L'accordo di prestazione stabilisce in particolare le prestazioni da erogare, gli obiettivi e l'ammontare massimo annuale dell'importo forfettario.

Art. 9 Condizioni

¹ La Confederazione versa l'aiuto finanziario soltanto se:

- a. il SSA riscuote contributi dai membri;
- b. il SSA fattura i servizi prestati in virtù di un mandato e a tale scopo stabilisce un tariffario per la copertura dei costi;
- c. la partecipazione dei Cantoni ai costi del SSA è almeno equivalente a quella della Confederazione.

² La quota di un Cantone è commisurata alla sua parte del totale di apiari registrati in Svizzera.

Art. 10 Procedura

¹ L'importo forfettario viene versato in due rate.

² Le rate sono commisurate alle prestazioni erogate e al grado di raggiungimento degli obiettivi nei mesi precedenti.

Sezione 4: Collaborazione e vigilanza

Art. 11 Collaborazione

Il SSA collabora con l'UFV, i servizi veterinari cantonali, il Centro di ricerche apicole e le associazioni di apicoltura.

Art. 12 Vigilanza

¹ Il SSA sottostà alla vigilanza dell'UFV.

² L'organo superiore del SSA riferisce annualmente all'UFV e ai Cantoni sulle attività del SSA, in particolare sull'utilizzazione dei finanziamenti federali e cantonali.

³ Ogni anno presenta all'UFV e ai Cantoni il rapporto di gestione, il conto annuale, il preventivo annuale, il tariffario, il programma annuale e un programma di attività a medio termine.

⁴ I rappresentanti dell'UFV rispettivamente dei Cantoni sono invitati alle sedute dell'organo superiore del SSA. Ricevono la documentazione e i verbali delle riunioni.

Sezione 5: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 13

La presente ordinanza entra in vigore il ... ed è valida fino al ... (otto anni dall'entrata in vigore).